



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto col Ministro dell'interno (MARONI)
col Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (SACCONI)
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2010

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	18
Disegno di legge	»	21
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	23
Testo della Convenzione prevalente in caso di controversie ..	»	40

ONOREVOLI SENATORI. - La presente Convenzione rappresenta la soddisfacente conclusione di un negoziato che consolida l'importanza delle relazioni economico-finanziarie dell'Italia con l'Azerbaijan. Gli sviluppi delle vicende politiche internazionali seguiti alla dissoluzione della ex U.R.S.S., la creazione di nuovi Stati indipendenti ed i processi di privatizzazione delle economie dell'ex blocco socialista hanno infatti allargato la prospettiva di nuove opportunità di investimento per gli operatori economici italiani con tale Paese.

Il patto internazionale con l'Azerbaijan va valutato favorevolmente per il nostro Paese se si considera l'esigenza di poter disporre di una regolamentazione convenzionale in materia di doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio finalizzata sia ad una miglior tutela degli interessi economici italiani nell'interscambio commerciale e finanziario con i Paesi dell'area, sia al completamento del quadro pattizio di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono le proprie attività imprenditoriali con i paesi formatisi dalla dissoluzione del regime dell'ex URSS.

Tale quadro è attualmente in fase di completamento e costituisce, nell'ambito della vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, parte degli strumenti giuridici di fondamentale importanza al fine di una maggiore competitività delle nostre imprese rispetto alle imprese concorrenti appartenenti ad altri Paesi dell'area OCSE.

Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per

la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di imposte patrimoniali nel sistema fiscale azero; per quanto concerne l'Italia invece, anche se attualmente il nostro Paese non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel Protocollo convenzionale (paragrafo 1) una clausola in base alla quale, qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3 (a)), l'IRPEF, l'IRPEG (che ora deve intendersi sostituita dall'IRES, imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, considerato inoltre l'articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione) e l'IRAP; per quest'ultima è stata riscontrata l'esistenza di una sostanziale reciprocità con il sistema fiscale azero.

In merito al concetto di «residente di uno Stato contraente» (articolo 4), al paragrafo 3, in conformità al modello OCSE, è stato previsto il criterio prevalente della «direzione effettiva» che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta in linea con l'edizione 1963 del modello OCSE ge-

neralmente adottata dall'Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate all'articolo 5, paragrafo 2, si considerano *a priori* delle stabili organizzazioni, con la conseguenza di far ricadere l'onere della prova contraria sul contribuente. Più in particolare, la previsione del periodo di dodici mesi al fine di considerare quale stabile organizzazione un cantiere di costruzione, oltre a risultare coerente con quanto previsto dal modello OCSE, può senz'altro essere considerato vantaggioso per l'Italia. I criteri di collegamento definiti al paragrafo 2 sopra citato includono, inoltre, una installazione per l'esplorazione delle risorse naturali, nonché la fornitura di servizi; tali punti non costituiscono oggetto di interesse per le nostre imprese nazionali, mentre da parte italiana, nell'ambito dello stesso articolo 5, è stata ottenuta l'esclusione, al paragrafo 4, del magazzino merci quale fattispecie di stabile organizzazione; l'Italia ha inoltre ottenuto la definizione del paragrafo 3 (casi di esclusione della stabile organizzazione) nella versione abitualmente adottata dal nostro Paese che, a differenza del modello OCSE, esclude il punto (i), ossia la combinazione delle attività citate nei punti da (a) ad (e), sul presupposto che la combinazione di vari fattori può avere effetti diversi rispetto al verificarsi di singoli casi, nel senso di possibili combinazioni pratiche utilizzate a fini elusivi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Analogamente ad altre Convenzioni di specie stipulate dall'Italia, gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente nell'e-

sercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente in tale Stato.

La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, in linea con quanto indicato in sede OCSE, il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

Nel contempo, onde garantire pienamente l'interesse generale dell'amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione.

Relativamente alle altre categorie di redditi di maggiore interesse ai fini del patto internazionale concluso con l'Azerbaijan, soddisfacenti condizioni sono state definite per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi, interessi e canoni; tali condizioni, tra l'altro, risultano equivalenti o talvolta più vantaggiose rispetto a quanto stabilito negli accordi di specie conclusi dall'Azerbaijan con altri Paesi dell'area OCSE.

Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10) e degli interessi (articolo 11), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata stabilita un'aliquota di ritenuta nello Stato alla fonte del 10 per cento.

Quanto al trattamento dei canoni (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, le Parti hanno concordato una doppia aliquota di ritenuta alla fonte: la prima del 5 per cento su un'ampia serie di canoni relativi

al software per computer, brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; la seconda aliquota del 10 per cento per tutte le rimanenti tipologie di canoni.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

- nello Stato in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

- nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

- nello Stato in cui sono situati i beni immobili rappresentati da quote sociali e dalla cui alienazione un residente dell'altro Stato contraente ritrae gli utili;

- esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

- esclusivamente nello Stato di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.

All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa, ovvero di un periodo di permanenza eccedente i 183 giorni nell'arco dell'anno fiscale.

Per la fattispecie appena ricordata dei redditi di lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore sono previsti gli usuali criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce la regola generale dell'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività; tuttavia, nel caso in cui la predetta attività è sostanzialmente finanziata da fondi pubblici della Stato di residenza, il reddito sarà imponibile soltanto in detto Stato.

Per i redditi da pensioni (articolo 18), nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, seguendo un consolidato indirizzo intrapreso da parte italiana, è stato previsto (paragrafo 2) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto, in base al quale gli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato. Pertanto, la clausola *subject to tax* inserita al paragrafo 6 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione permette di evitare i casi di doppia esenzione: al riguardo, si prevede infatti che le disposizioni generali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza: in tal caso tali redditi saranno imponibili nello Stato della fonte.

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato, oppure non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nello Stato di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni.

La predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di studenti (articolo 21) i quali, essendo residenti di uno Stato contraente nel periodo immediatamente precedente alla visita nell'altro Stato contraente, non vengono sottoposti a tassazione in quest'ultimo Stato.

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Nel caso particolare della proprietà mobiliare costituente parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno

Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, questa è imponibile in quest'ultimo Stato.

Il patrimonio costituito da navi ed aerei utilizzati da un'impresa di uno Stato contraente nel traffico internazionale saranno imponibili solo in detto Stato.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni già negoziate, anche con l'Azərbaycan è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

Le norme relative alla non discriminazione (articolo 25), sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese. Al paragrafo 6 vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni nazionali volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 26), la relativa disciplina è stata prevista in conformità al modello OCSE, confermando così il nuovo indirizzo adottato da parte italiana per fornire maggiori garanzie al contribuente.

Con riferimento alla materia concernente lo «scambio di informazioni» (articolo 27), è stata adottata la versione raccomandata dall'OCSE al momento della stipula dell'Accordo, contenente una clausola che assicurava una più ampia copertura. Inoltre, è stato inserito un inciso nel paragrafo 1 in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale, in linea con quanto previsto nel Preambolo della Convenzione, ove viene espressamente sancito l'intento dei due Stati di concludere una Convenzione «per evitare le doppie imposizioni ... e per prevenire le evasioni fiscali».

Nello stesso senso della clausola appena ricordata, l'Italia, nell'articolo 30, è riuscita

a concordare l'introduzione di una importante disposizione antiabuso e antievasiva di carattere generale; in tale contesto viene salvaguardata la potestà di uno Stato contraente di disconoscere benefici, ovvero le riduzioni o le esenzioni d'imposta previste dalla Convenzione nel caso in cui lo stesso Stato possa dimostrare che lo scopo principale, o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente, sia stato quello di beneficiare dei vantaggi legati alla Convenzione, altrimenti non ottenibili; viene inoltre fatta salva l'applicabilità delle disposizioni fiscali nazionali concernenti i casi di disconoscimento di spese e deduzioni derivanti da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contraente e imprese dell'altro Stato contraente.

Nell'articolo 31, infine, l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello

scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire dall'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della Convenzione;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Non si allega l'analisi di impatto della regolamentazione poiché il disegno di legge non reca nuove spese, né prevede l'istituzione di nuovi uffici.

RELAZIONE TECNICA

**Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni
tra la Repubblica di Italia e la Repubblica di Azerbaigian*****Riflessi fiscali e di gettito in seguito all'introduzione della Convenzione
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul capitale e al fine di
prevenire fenomeni di evasione fiscale***

PREMESSA

La Convenzione ha un campo d'applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRPEG/IRES) sulle attività produttive (IRAP) per quanto riguarda l'imposta italiana.

La convenzione considera, come imposte sul reddito e sul patrimonio, le somme detratte dal reddito e dal patrimonio complessivo, ivi compresi gli utili derivanti da alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese e le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG/IRES)
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti gli utili delle imprese (articolo 7), la navigazione marittima ed aerea (articolo 8), le imprese associate (articolo 9), i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro dipendente (articolo 15), gli artisti e sportivi (articolo 17) e gli altri redditi (articolo 22).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2007 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2008).

Art. 7. - *Utili delle imprese*

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Per gli utili d'impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, (nel nostro ordinamento: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), articolo 23, comma 1, lettera e), fatto salvo il caso in cui questa svolge attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione secondo la Convenzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa organizzazione, come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione. L'eventuale riparto degli utili da attribuire alla stabile organizzazione deve essere tale da essere conforme ai principi dettati dalla Convenzione ed eguale per tutti gli anni a meno di validi e sufficienti motivi; è altresì definita nella Convenzione l'impossibilità di attribuire utili alla stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

Nel caso gli elementi relativi agli utili da imprese siano trattati specificatamente in altri articoli della Convenzione, si applicherebbero questi ultimi. In definitiva la disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, l'articolo 23, comma 2, lettera d), del TUIR stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 del medesimo articolo, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti non residenti, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale in-

trinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

E la richiamata previsione dell'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese. Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato articolo 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese azere prive di stabile organizzazione in Italia.

Dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2008 relativo all'anno d'imposta 2007 non emergono importi riconducibili a prestazioni artistiche o professionali e quindi in definitiva si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non apporterà alcuna apprezzabile variazione di gettito.

Art. 8. - *Navigazione marittima ed aerea*

In base alle previsioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti ai fini IRPEG/IRES le società o enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

In materia di navigazione marittima ed area la Convenzione prevede che tale disciplina sia applicata anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune, ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio, come già previsto dagli Accordi del 1971 e del 1975 (tali accordi nei confronti dell'Azerbaijan sono sostituiti dalla presente convenzione) tra Italia ed Unione Sovietica relativamente alla navigazione marittima ed aerea. La disposizione in esame non genera alcuna variazione di gettito.

Art. 9. - *Imprese associate*

Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperienza di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'articolo 26 della convenzione in esame. L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative variazioni nella base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Art. 10. - *Dividendi*

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati definitivamente nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, tale facoltà è accordata in conformità alla legislazione dello Stato di provenienza in materia di tassazione dei dividendi e le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti la propria attività previa base fissa o stabile organizzazione.

Dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria risulta, per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SK), la presenza di importi irrilevanti.

Si osserva che anche a seguito della modifica dell'aliquota attraverso l'adozione di quella al 10 per cento in luogo di quella precedentemente applicata, in quanto prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Unione Sovietica ed applicata anche all'Azerbaijan, stante l'esiguità degli importi, non si andrebbe ad osservare una significativa variazione di gettito.

Infine, appare necessario segnalare che un parziale e teorico recupero di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 15 per cento vigente al 10 per cento qui previsto) vantato da società od enti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata in Azerbaijan (ai sensi dell'articolo 165 del TUIR). In effetti, a fronte della riduzione (per alcune ipotesi) della ritenuta sui flussi (*rectius* utili distribuiti) in uscita verso società od enti fiscalmente residenti in Azerbaijan, sussiste un minor credito per imposte pagate in tale Paese, e quindi un recupero di gettito, chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione (per alcune ipotesi) della ritenuta operata in Azerbaijan.

Art. 11. - (*Interessi*)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui tale soggetto eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli stessi.

In deroga a tale principio, la tassazione degli interessi attivi spetta in termini esclusivi in capo allo Stato di residenza del beneficiario effettivo degli stessi; nell'ipotesi è possibile ravvisare almeno una delle tre condizioni dettate dall'articolo 11, paragrafo 3, della Convenzione.

In termini di valutazione sul gettito, le prime due fattispecie (individuata dalle lettere a) e b) del paragrafo 3 dell'articolo 11) non consentono di formulare indicazioni precise in quanto il testo disponibile - per probabili problemi di trascrizione - appare lacunoso e contraddittorio.

Peraltro, se dovesse trattarsi di previsioni convenzionali coincidenti con le indicazioni contenute nel paragrafo 2, punto 13 e seguenti, del commentario all'articolo 11 del Modello di Convenzione OCSE ossia se gli interessi venissero corrisposti al Governo della Repubblica di Azerbaijan o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; ovvero se gli interessi venissero pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dalla Repubblica di Azerbaijan - non si verificherebbe alcuna variazioni sul gettito.

Riguardo alla terza ipotesi individuata dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), relativa agli interessi attivi pagati in dipendenza di debiti contratti in seguito a vendite a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un'impresa dell'altro Stato contraente, non si dispone di dati per una possibile valutazione della variazione di gettito.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SF) risulta un esiguo numero di soggetti percipienti importi, relativi a interessi per depositi bancari o postali, corrisposti da sostituti italiani per un importo lordo complessivo di 16 migliaia di euro e non soggetti ad alcuna ritenuta fiscale.

Si ritiene che l'introduzione della disposizione convenzionale in materia di tassazione degli interessi attivi non verrebbe a determinare alcuna variazione significativa di gettito, stante la natura e l'entità degli importi, anche nel caso dell'adozione dell'aliquota del 10 per cento in luogo delle previsioni della Convenzione con l'Unione Sovietica che non prevede alcuna tassazione sugli interessi, qualora siano ricompresi nelle fattispecie previste dal vigente articolo 11 (interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali, ed interessi su conti correnti e depositi).

Art. 12. - (*I canoni*)

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione degli stessi presso lo Stato di residenza del beneficiario, se il residente ne è l'effettivo beneficiario. L'imposizione è applicabile anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma nel caso in cui il beneficiario sia residente nell'altro Stato contraente tale imposizione non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli importi in questione, se tali importi sono relativi a compensi per l'uso o la concessione in uso di *software e computer*, brevetti, marchi, modelli, formule o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, e del 10 per cento in tutti gli altri casi.

In base alla disposizioni in oggetto quindi, l'imposta italiana non potendo comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in linea teorica, e considerando che la Convenzione tra Italia ed Unione Sovietica all'articolo 5 non prevedeva per tale fattispecie alcuna ritenuta, determinerebbe un aumento degli introiti per l'erario.

Di converso, si avrebbe un aumento del credito di imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani (che sconterebbero in Azerbaigian la nuova aliquota di ritenuta).

Pur tuttavia, dai dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008 semplificato) non risultano canoni percepiti da residenti in Azerbaigian da parte di sostituti italiani. Di conseguenza, l'incidenza sul gettito si ritiene non sia di rilevanza alcuna.

Art. 13. - (*Utili di capitale*)

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains*, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a cessioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Azerbaigian:

plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti, comma 1, non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse ad imposizione) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere *c-quater*) e *c-quinquies*), del TUIR) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

La Convenzione, tuttavia, indica che gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altre quote sociali di una società i cui beni consistono essenzialmente in beni immobili sono imponibili nello Stato di provenienza degli utili stessi.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, Quadro SO) non risultano importi di tale natura.

Art. 14. - (*Professioni indipendenti*)

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza per un periodo è superiore a 183 giorni per l'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Azerbaigian e dell'assenza di importi riferibili a tale categoria nel modello 770/2008 semplificato (Comunicazioni dati certificazioni da lavoro, autonomo, provvigioni e redditi diversi) portano a ritenere che la possibile perdita di gettito, in conseguenza dell'applicazione della disciplina convenzionale, non è significativa.

Art. 15. - (*Lavoro subordinato*)

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolto effettivamente l'impiego. Il paragrafo 2 della norma introduce però una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale quindi opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare quindi significative variazioni di gettito.

Art. 17. - (*Artisti e sportivi*)

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) che viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Azerbaigian.

Una deroga a tali disposizioni è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti; in questo caso è prevista l'esenzione nello stato in cui si è svolta l'attività.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2007 (mod. 770/2008 semplificato) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Azerbaigian e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto si ritiene trascurabile l'incidenza sul gettito.

Art. 22. - (*Altri redditi*)

La norma convenzionale prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Azerbaigian (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 della Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008 semplificato) evidenziano un esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e importi relativi a redditi non classificati nelle voci predefinite per un importo complessivo imponibile di trascurabile entità ai fini della variazione di gettito.

CONCLUSIONI

In considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nell'altro Stato contraente, secondo quanto risulta dai dati a disposizione dell'Anagrafe tributaria, si ritiene che l'impatto complessivo delle disposizioni relative alla presente Convenzione non darebbe luogo a significative variazioni di gettito in conseguenza della sua applicazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

La necessità di procedere alla negoziazione di un accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e l'Azerbaijan al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

b) Analisi del quadro normativo

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico (ora imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale patrizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale *de quo*, al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo Italia-Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul modello

OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Azerbaigian, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia dal modello OCSE, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e l'Azerbaigian. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e l'Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a)-3 dell'Accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'amministrazione fiscale azera del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costi-

tuzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera *e)* del primo paragrafo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera *e)* del primo paragrafo.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti norme abrogative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaijan,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I**Campo di applicazione della Convenzione****Articolo 1****SOGGETTI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche, amministrative, amministrative-territoriali o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne l'Azerbaijan:

- 1 - l'imposta sugli utili delle persone giuridiche;
- 2 - l'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3 - l'imposta fondiaria;
- 4 - l'imposta sul patrimonio

(qui di seguito indicate quali "imposta azera").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Azerbaijan" designa il territorio della Repubblica di Azerbaijan, compreso le acque interne della Repubblica di Azerbaijan, la zona del Mar (Lago) Caspio appartenente alla Repubblica di Azerbaijan, lo spazio aereo sopra la Repubblica di Azerbaijan all'interno dei quali sono esercitati i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Azerbaijan per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali e qualsiasi altra zona che sia stata o possa in seguito essere determinata in conformità al diritto internazionale ed alla legislazione della Repubblica di Azerbaijan;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Azerbaijan;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionale" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) per quanto concerne l'Azerbaijan, il Ministero delle Finanze ed il Ministero delle Imposte.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, prevalendo ciascun significato conforme alle leggi tributarie applicabili in detto Stato sul significato attribuito all'espressione in base ad altre leggi di detto Stato, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di registrazione, della sua sede di direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato e le sue suddivisioni politiche, amministrative ed amministrative-territoriali o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) un'installazione, struttura o imbarcazione o qualsiasi altro luogo utilizzato per l'esplorazione di risorse naturali;

(g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(h) un cantiere di costruzione o di installazione o le attività di supervisione o consulenza ad essi collegate, ma soltanto se la durata di tale cantiere o attività oltrepassa i dodici mesi;

(i) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, ma soltanto laddove la durata delle attività di detta natura (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) nel paese oltrepassa i sei mesi.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone di poteri che esercita abitualmente in detto Stato e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, qualora le attività di tale intermediario siano esercitate interamente o quasi interamente per l'impresa, egli non è considerato un intermediario che gode di uno *status* indipendente ai fini del presente paragrafo, a meno che si dimostri che le transazioni tra l'intermediario e l'impresa sono avvenute in base alle condizioni che sarebbero state convenute tra parti indipendenti.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa

svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 26 della presente Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi riferiti al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo degli interessi è residente laddove venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

- a) il debitore o il beneficiario degli interessi è - o i prestiti, in dipendenza dei quali sono pagati gli interessi, sono garantiti da - lo stesso Stato contraente, una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o un suo ente locale o la Banca Centrale di uno Stato contraente;
- b) Gli interessi sono corrisposti in relazione a prestiti che sono stati approvati dal Governo dello Stato contraente di cui il debitore degli interessi è residente;
- c) Gli interessi sono corrisposti in relazione a prestiti contratti in seguito alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un'impresa dell'altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti

di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, amministrativa o amministrativa-territoriale, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni stessi.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in relazione a pagamenti per l'uso, o la concessione in uso, di software per computer o brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico,

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni negli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, software per computer, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base

fissa, per la quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui il bene è situato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altre quote sociali in società il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica, residente di uno Stato contraente, ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne che nelle seguenti circostanze, per le quali tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

- a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, è imponibile nell'altro Stato soltanto quella parte dei redditi che sia imputabile a detta base fissa; o
- b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato; in tal caso è imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte dei redditi derivante dall'esercizio delle attività in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19, e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto

in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai redditi derivanti da attività svolte in uno Stato contraente da un artista o da uno sportivo se il soggiorno in questo Stato sia finanziato in maniera consistente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale. In tal caso i redditi sono imponibili soltanto nello Stato nel quale l'artista o lo sportivo è residente.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati in conseguenza della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

(i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV**Imposizione del patrimonio****Articolo 23****PATRIMONIO**

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'Articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente o da beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto in detto Stato.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V**Metodi per eliminare la doppia imposizione****Articolo 24****ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Azerbaijan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito; a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Azerbaijan, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Azerbaijan:

Per quanto concerne l'Azerbaijan, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

Se un residente dell'Azerbaijan ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'imposta su tali redditi pagata in Italia deve essere detratta dall'imposta pagata da detta persona in Azerbaijan in relazione a tali redditi e patrimonio. Tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere l'ammontare d'imposta calcolata per tale reddito o patrimonio in conformità alla legislazione ed alla normativa fiscale dell'Azerbaijan.

Capitolo VI

Disposizioni particolari

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti o delle loro suddivisioni politiche, amministrative, amministrative-territoriali o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui alla frase precedente, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscalte in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Articolo 30

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare da parte dell'altro Stato contraente di riduzioni o esenzioni d'imposta previste nella presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Articolo 31

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle necessarie procedure legali interne.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:

(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore;

(b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 32

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:


(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte - per le somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

(b) con riferimento alle altre imposte, per l'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Baku, il 21 luglio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Azerbaijan



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3, comma b), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'Articolo 24 della Convenzione.

2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1, comma d), nel caso dell'Azerbaijan, una società di persone o una *joint venture* costituite in conformità della legislazione dell'Azerbaijan, che sia considerata come un soggetto imponibile ai sensi della legislazione dell'Azerbaijan, è considerata una persona ai fini della presente Convenzione.

3. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

- (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, e
- (b) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci;
qualora tale noleggio o tale impiego, manutenzione o noleggio costituiscano, a seconda dei casi, utili occasionali e secondari rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

5. Con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12 e al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta

non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

6. Con riferimento all'Articolo 18, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il beneficiario dei redditi non sia assoggettato ad imposizione in relazione a tale redditi nello Stato del quale è residente ed in conformità alla legislazione di questo Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato da cui provengono.

7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, alle remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e alla Banca d'Italia, nonché alle corrispondenti istituzioni dell'Azerbaijan, si applicano le disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

8. Con riferimento all'Articolo 23, le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano qualora il residente di uno Stato contraente non sia assoggettato ad imposizione in relazione a tali elementi di patrimonio in detto Stato del quale è residente ed in conformità alla legislazione di questo Stato. In tal caso, tali elementi di patrimonio sono imponibili nell'altro Stato contraente.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Baku, il 21 luglio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

M. Cotte

Per il Governo della
Repubblica di Azerbaijan

M. Turunç

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

Chapter I

Scope of the Convention

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political, administrative, administrative-territorial subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive)

whether or not they are collected by withholding at source

(hereinafter referred to as "Italian Tax").

(b) in the case of Azerbaijan:

- 1 - the tax on profit of legal persons;
- 2 - the income tax on physical persons;
- 3 - the land tax;
- 4 - the tax on property

(hereinafter referred to as "Azerbaijan tax")

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes, which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change, which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(b) the term "Azerbaijan" means the territory of the Republic of Azerbaijan, including the internal waters of the Republic of Azerbaijan, the Caspian Sea (Lake) sector belonging to the Republic of Azerbaijan, the air space above the Republic of Azerbaijan within which the sovereign rights and jurisdiction of the Republic of Azerbaijan is implemented in respect to subsoil, sea bed and natural resources and any other area which has been or may hereinafter be determined in accordance with international law and legislation of the Republic of Azerbaijan;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Azerbaijan, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;

(ii) in the case of Azerbaijan, the Ministry of Finance and Ministry of Taxes.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of registration, place of management, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political, administrative and administrative-territorial subdivision or local authority thereof. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) an installation, structure or vessel or any other place used for the exploration of natural resources;
- (g) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources.
- (h) a building site or construction or installation project, or supervisory or consultancy activities, connected therewith, but only if such site, project or activities continue for more than twelve months;
- (i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through its employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the country for more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.
4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.
5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise he shall not be considered to be an agent of an independent status for the purposes of this paragraph, unless it is shown that the transactions between the agent and the enterprise were made under the agreed conditions which would be made between independent parties.
6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income, which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits, derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where
 - (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or
 - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income, which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits, derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where
 - (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or
 - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, than that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure as provided for in Article 26 of this Convention.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company, which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest mentioned in paragraph 1 shall be taxable only in the Contracting State where the beneficial owner of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled:

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own laws.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights in company the assets of which consist mainly of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

4. Gains, derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional or other similar services of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in the other State; or
- b) if he stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by artistes or sportsmen if the visit to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or a political, administrative, administrative-territorial subdivisions or local authority thereof. In such a case the income shall be taxable only in the State of which the artiste or sportsman is a resident.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments shall be taxable only in that first mentioned Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative, administrative-territorial subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:
 - (i) is a national of that State, or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative, administrative-territorial subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of, and a resident of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative, administrative-territorial subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own laws.

Chapter IV

Taxation of Capital

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Chapter V

Methods for Elimination of Double Taxation

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Azerbaijan, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Azerbaijan, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Azerbaijan:

In the case of Azerbaijan, double taxation shall be avoided as follows:

Where a resident of Azerbaijan derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, the tax on this income paid in Italy shall be deducted from the tax collected from this person in Azerbaijan in respect of the such income and capital. Such deduction shall not, however, exceed the tax amount computed for such income or capital according to the legislation and taxation rules of Azerbaijan.

Chapter VI

Special Provisions

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of the fiscal evasion and tax avoidance. This provision shall in any case include the limitations of the deduction of expenses and other negative elements deriving from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation, which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political, administrative, administrative-territorial subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention.

Article 30

LIMITATION OF BENEFITS

1. Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such resident or any person connected with such resident is to obtain the benefits under this Convention that would not otherwise be available.
2. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, is to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

Chapter VII

Final Provisions

Article 31

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify in written form the other through diplomatic channels of the completion of the necessary internal state procedures.
2. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the receipt of the later of the notifications and its provisions shall have effect in both Contracting States:
 - a) in respect of taxes withheld at source - for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
 - b) in respect of other taxes - for amounts of taxes charged during period beginning on the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Article 32

TERMINATION

This Convention shall remain in force for an indefinite period, but either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such case, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source - for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination of Convention is given;
- b) in respect of other taxes - for amounts of taxes charged during period beginning on the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination of Convention is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives of the two Contracting States, duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate in Baku on 21st July 2004, in the Italian, Azeri, and English languages, each text being equally authentic. In the case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

Mauro Cotto

For the Government
of the Republic of Azerbaijan

M. Huseynov

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion.


At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. With reference to Article 2, paragraph 3, subparagraph b), if Italy will introduce in the future a tax on capital, this Convention shall apply to such tax, and double taxation shall be avoided according to the provisions of Article 24 of the Convention.
2. With reference to Article 3, paragraph 1, subparagraph d), in the case of Azerbaijan, a partnership or a joint venture deriving its status from Azerbaijan law, which is treated as a taxable unit under the law of Azerbaijan, shall be treated as a person for the purpose of this Convention.
3. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.
4. With reference to Article 8, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include:
 - (a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft used in international traffic, and
 - (b) profits from the use, maintenance or rental of containers in international traffic (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise; where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.
5. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12 and paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention.
6. With reference to Article 18, the provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where they arise.
7. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) and to the Bank of Italy as well as to the corresponding Azerbaijan Institution, are covered by the provisions concerning government service.
8. With reference to Article 23, the provisions of paragraph 4 shall not apply if the resident of a Contracting State is not subject to tax in respect of such elements of capital in that State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such elements of capital may be taxed in the other Contracting State.
9. The provisions of paragraph 3 of Article 29 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.
10. Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State from applying its domestic tax laws in order to prevent fiscal evasion and tax avoidance.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives of the two Contracting States, duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate in Baku on 21st July 2004 in the Italian, Azeri, and English languages, each text being equally authentic. In the case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic


For the Government
of the Republic of Azerbaijan
